



19328/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Juneary C

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

cron. 19328

PRIMA SEZIONE CIVILE

cron. 17 328

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. FABRIZIO FORTE

- Presidente - Ud. 06/07/2015

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere - PU

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

Consigliere -

Dott. GIUSEPPE DE MARZO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26780-2012 proposto da:

. .

GM

GL

(c.f. X

), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 5, presso l'avvocato FABIO D'AMATO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente

in caso di diffusione del presente prevvedimento emettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 digs. 196/03 in quanto: Adisposto d'ufficio a richiesta di parte il imposto dalla legge

2015

contro

elettivamente domiciliato in ROMA,

1292

P.ZZA DUCA DI GENOVA 5 (OSTIA LIDO), presso l'avvocato MARIA MECHILLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

1

CASSAZIONE AND

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2404/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 06/07/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato F. D'AMATO che si riporta;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato M.
MECHILLI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE Angl

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

un procedimento di separazione giudiziale tra In , il Tribunale di Roma, GM e GL 12/10/2009, dopo in data con sentenza aver pronunciato sentenza non definitiva di separazione, addebitava separazione stessa alla moglie, la rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi coniugi; rigettava altresì la domanda di determinazione di assegno perequativo mensile in favore del figlio maggiorenne e quella di assegno di mantenimento per la moglie stessa.

Proponeva appello la **G**

Costituitosi il contraddittorio, il G ne chiedeva il rigetto.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 4/05/2012, rigettava l'appello.

Ricorre per cassazione l'appellante.

Resiste, con controricorso l'appellato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 151 cc, nonché vizio di motivazione in punto addebito ad essa.

CASSAZIONE

Con il secondo, violazione dell'art. 146 c.c. e vizio di motivazione, in punto assenza di giusta causa nell'allontanamento della casa coniugale.

Con il terzo, violazione dell'art. 156 c.c. e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento di un assegno di mantenimento.

Con il quarto, violazione dell'art. 155 quater c.c. e vizio di motivazione, riguardo alla mancata assegnazione della casa coniugale ad essa.

Possono essere trattati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, strettamente collegati.

Nelle argomentazione del giudice a quo si ravvisano alcuni errori di diritto. E' bensì vero che l'allontanamento dalla casa familiare può costituire violazione dell'obbligo coniugale di convivenza di cui all'art. 143 c.c., ma, come è noto, l'art. 146 c.c. precisa che il diritto all'assistenza morale e materiale è sospeso soltanto nei confronti del coniuge che si allontani senza giusta causa, e tuttavia la proposizione della domanda di separazione costituisce giusta causa di allontanamento.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. N. 18613 del 2008) precisa che l'allontanamento di uno dei coniugi dal domicilio coniugale esclude anche la pronuncia di addebito, ove



ASSAZIONE ADS

trovi giustificazione nelle tensioni pregresse dei coniugi.

Come appare pacifico, la G si allontanò da casa e dopo un breve periodo (qualche mese) promosse giudizio di separazione, ciò che costituirebbe di per sé prova di intollerabilità della convivenza.

Va precisato altresì che, da un lato, il giudice a quo richiama le affermazioni della ricorrente circa il suo allontanamento dalla casa della suocera, in consequenza del comportamento del coniuge, denigratorio e già da molto tempo privo di affezione ed interesse nei suoi confronti, poi afferma che non sussisteva intollerabilità della convivenza tra coniugi. E il tentativo, da parte della moglie, di ottenere " una maggior collaborazione del marito", con cui essa in parte giustifica l'allontanamento Anula Core, potrebbe evidentemente riguardarsi come l'estremo tentativo di impedire la crisi coniugale nonostante l'esistenza dell'intollerabilità della convivenza, prima di proporre ricorso per separazione, che seguì, come si è detto, dopo breve tempo al suo allontanamento dalla casa confugate,

CASSAZIONE mai

ancora osservato che, comunque, in caso del coniuge e di richiesta allontanamento addebito, è il richiedente e non l'altro, come sembra ipotizzare erroneamente il giudice a quo, a dover provare non solo l'allontanamento, ma anche il nesso causalità tale comportamento tra l'intollerabilità della convivenza; dunque dovrebbe la insussistenza fornire prova adequata circa convivenza, dell'intollerabilità della l'allontanamento del coniuge non sarebbe conseguenza, ma bensì causa (ciò che il G non ha minimamente provato).

M

Vanno pertanto accolti i **primi due** motivi, con assorbimento del terzo relativo alla domanda di assegno.

Il quarto motivo esso appare infondato.

Deve necessariamente escludersi l'assegnazione della casa coniugale che, per giurisprudenza consolidata, si può disporre a favore del coniuge, convivente con il figlio, ancorchè maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente. Precisa la Corte di merito che il figlio maggiorenne delle parti ha ormai raggiunto l'autonomia economica. Essendo la ricorrente proprietaria al 50%, i coniugi dovranno

CASSAZIONE ADDI

regolare, in separata sede, la questione, secondo le ragioni di proprietà.

Conclusivamente, va cassata la sentenza impugnata, in punto addebito, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione che, escluso l'addebito alla Greco, dovrà pronunciarsi sulla domanda di assegno da parte della moglie, esaminandone i presuppost, tenuto, tra l'altro, conto delle sue condizioni di salute e dell'esclusione dell'assegnazione ad essa della casa coniugale.

Il giudice del rinvio si pronuncerà pure sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo; rigetta il quarto, rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

diffusione di del In presente provvedimento, omettere generalità ed identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 06/07/2015

Il Consigliere estenso Depositato in Cancelleria